

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **210**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

Risoluzione

sul parere n. 1/97 della Corte dei conti europea sulle condizioni
di esecuzione delle spese nel quadro della politica estera e
di sicurezza comune

Annunziata il 23 febbraio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

Visti il parere n. 1/97 della Corte dei conti europea sulle condizioni di esecuzione delle spese nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (C4-0220/97),

visto l'articolo 188 c, paragrafo 4, del trattato CE,

visto l'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997 tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sulle disposizioni relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune,

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 1994 sul finanziamento della PESC (1),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 sulla relazione speciale n. 2/96 della Corte dei conti sui conti dell'Amministratore e sull'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 1997 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per

(1) G.U. C 323 del 21 novembre 1994, pag. 72.

(2) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 405.

l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 (3),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 1997 sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaio-dicembre 1996) (4),

vista la sua risoluzione del 26 giugno 1997 sulla riunione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno ad Amsterdam (5),

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0339/97),

A. considerando che la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea è rimasta finora ampiamente al di qua degli obiettivi fissati dal trattato UE e che tra i cittadini dell'Unione prevale l'impressione che sul piano della politica estera e di sicurezza l'Unione sia scarsamente capace di agire,

B. considerando che uno degli obiettivi prioritari dell'ultima conferenza governativa era quello di modificare tale stato di cose e di riformare la PESC alla luce delle esperienze finora fatte,

C. considerando che benché il progetto di trattato di Amsterdam registri progressi in alcune questioni, esso non comporta una riforma incisiva della PESC, mentre esiste addirittura il rischio che in futuro i processi decisionali divengano ancora più complicati,

D. considerando che l'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997 sul finanziamento della PESC non prende in considerazione le questioni dell'esecuzione e del controllo delle azioni comuni,

E. considerando che il parere della Corte dei conti denuncia e analizza con grande lucidità i punti deboli e le lacune

nell'esecuzione delle azioni comuni nel quadro dell'attuale PESC,

F. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui la rotazione semestrale alla presidenza del Consiglio rende complicata e lenta una conduzione e un monitoraggio politico continuo delle azioni comuni e che a tale difetto strutturale non si può ovviare neanche mediante gruppi di lavoro *ad hoc* composti di funzionari degli Stati membri,

G. considerando che benché ad Amsterdam sia stato concordato che in futuro la presidenza sarà assistita dal Segretario generale del Consiglio, che dovrebbe assumere la carica di alto rappresentante per la PESC, la presidenza del Consiglio manterrà la responsabilità per l'esecuzione delle azioni comuni mentre non sono chiaramente definiti il ruolo e lo status dell'Alto rappresentante,

H. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui finora le più grandi difficoltà connesse con le azioni comuni si sono manifestate di solito nella fase iniziale e che frequentemente è stato necessario compiere scelte decisive in situazioni in cui mancavano ancora importanti informazioni,

I. considerando che, benché ad Amsterdam sia stata concordata l'istituzione di una nuova unità di programmazione strategica e di allarme precoce presso il Segretario generale del Consiglio, che dovrebbe comprendere anche personale degli Stati membri, della Commissione e dell'UEO, tale unità non dispone di alcuna competenza contrattuale in materia di preparazione o esecuzione delle azioni comuni,

J. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui spesso la Commissione non è stata associata tempestivamente né sufficientemente ai processi decisionali, pur essendosi assunta in pratica tutti i compiti connessi con l'esecuzione concreta delle azioni comuni,

(3) G.U. L 162 del 19 giugno 1997, pag. 32.

(4) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 148.

(5) G.U. C 222 del 21 luglio 1997, pag. 17.

K. considerando che benché ad Amsterdam sia stato ribadito che la Commissione sarà pienamente associata alla rappresentanza dell'Unione nelle questioni della PESC e all'esecuzione delle azioni comuni, non è stato però precisato ulteriormente il ruolo della Commissione,

L. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui nella gestione di azioni comuni anche all'interno della Commissione si sono registrati imprevisti e storture riconducibili principalmente alla mancanza di chiarezza nelle competenze e alla carenza di personale,

M. considerando che ad Amsterdam è stato riconosciuto auspicabile che in futuro in seno alla Commissione sia attribuita a un vicepresidente la competenza per le relazioni esterne, contestualmente a una riorganizzazione dei servizi della Commissione,

N. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui negli esercizi 1993-1996 sono stati erogati per la PESC complessivamente 266.540.000 ECU, di cui 242.390.000, quindi oltre il 90%, provenivano dal bilancio dell'Unione e 24.150 da contributi degli Stati membri,

O. vista la constatazione della Corte dei conti secondo cui l'erogazione dei contributi degli Stati membri, ma anche quella dei fondi del bilancio dell'Unione, hanno registrato talvolta notevoli ritardi, che hanno ostacolato e complicato inutilmente l'esecuzione delle azioni comuni,

P. considerando che l'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997 sul finanziamento della PESC esclude per il futuro ritardi, quali hanno potuto manifestarsi finora a causa di procedure tecniche di bilancio e amministrative in materia di trasferimento di mezzi dalla riserva alle linee operative di bilancio,

Q. considerando che neanche l'accordo interistituzionale ha risolto due problemi considerati decisivi dalla Corte dei conti,

vale a dire la carenza di risorse disponibili per la preparazione e l'avvio delle azioni comuni e la questione dell'insufficiente partecipazione della Commissione alla fase preparatoria,

R. visto che il punto G dell'accordo interistituzionale riconosce che il capitolo PESC del bilancio generale potrebbe essere ripartito in articoli riguardanti l'osservazione di elezioni e le misure per il passaggio di democrazia, gli incaricati speciali dell'Unione, la prevenzione dei conflitti e le misure per la creazione di pace e sicurezza, il sostegno finanziario alle misure di disarmo, i contributi alle conferenze internazionali e le misure d'urgenza,

S. considerando che in tal modo non si risolve il problema denunciato dalla Corte dei conti del sovrapporsi, in molti casi, dell'obiettivo della PESC con i compiti della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, suscettibile di tradursi nel caso peggiore in una cattiva e non coordinata coesistenza di azioni finanziate dalla PESC e di misure finanziate con mezzi e non PESC,

T. considerando che neanche ad Amsterdam è stato rimosso il difetto di costruzione originario consistente nel fatto che la PESC rappresenta una cooperazione intergovernativa finanziata però dal bilancio della Comunità,

U. considerando che in tal modo si impedirà anche in futuro alla Commissione di eseguire il bilancio sotto la sua responsabilità e che esiste il pericolo che essa si limiti a una funzione di pura tecnica finanziaria, amministrativa e contabile,

V. considerando che il Parlamento è responsabile dinanzi ai cittadini dell'Unione per una gestione saggia e oculata del loro denaro e che per tale motivo nell'esercizio dei suoi compiti di controllo previsti dal trattato non può limitarsi a un mero esame contabile, dato che intacche-

rebbe il suo diritto di chiedere conto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio nel quadro del discarico,

W. considerando che il Consiglio non partecipa alla normale procedura del contraddittorio sulle relazioni della Corte dei conti e tenta di sottrarsi in tal modo alle critiche e al controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica,

X. considerando che al punto 7 della sua decisione del 10 aprile 1997 che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – sezione IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti, VI – Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni (6) ha incaricato la sua commissione per il controllo dei bilanci di prevedere l'applicazione di una procedura adeguata a partire dal discarico per l'esercizio 1996, in modo da trattare l'esecuzione del bilancio nella sezione II (Consiglio),

Y. considerando che occorre evitare in ogni caso che il secondo tentativo di realizzare una PESC efficace resti impigliato in un groviglio di ostacoli burocratici e rivalità amministrative,

1. constata che l'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997 può contribuire a una più rapida erogazione di mezzi per le azioni comuni ma che in tal modo non si risolvono le difficoltà indicate dalla Corte dei conti in sede sia di distinzione fra le azioni PESC e i provvedimenti che rientrano nella sfera delle politiche comunitarie sia di esecuzione e controllo delle azioni comuni;

2. invita la Commissione a proporre al Parlamento e al Consiglio chiari criteri decisionali che consentano di distinguere fra i casi in cui un'azione vada finanziata a carico del capitolo di bilancio dedicato alla PESC e quelli in cui si debba ricorrere ad altri capitoli di bilancio;

3. raccomanda di perfezionare l'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997 al fine di giungere a un *modus vivendi* per l'esecuzione e il controllo delle azioni comuni che garantisca che:

a) la Commissione sia in futuro pienamente associata e consultata sin dall'inizio in sede di programmazione e preparazione di azioni comuni;

b) la cooperazione fra la presidenza del Consiglio e la Commissione in sede di esecuzione delle azioni comuni ottemperi a chiare norme operative atte a garantire la continuità e l'efficacia in sede di monitoraggio e sorveglianza delle azioni, ferma comunque restando la necessità di non restringere il margine di manovra della Commissione in sede di esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità;

c) gli incaricati speciali della PESC possano essere interrogati, se necessario, dalla commissione competente del Parlamento sull'esecuzione delle spese;

d) per ogni azione comune si proceda a una liquidazione dei conti e a liquidazioni consolidate che non contengano informazioni solo sui mezzi finanziari complessivamente investiti ma anche sui contributi degli Stati membri e di altri donatori;

4. si compiace che la Commissione possa ora stipulare direttamente contratti con gli incaricati speciali della PESC e invita il Consiglio ad approvare la tabella retributiva che la Commissione dovrebbe proporre onde rendere superfluo in futuro il difficile reperimento di soluzioni adeguate, caso per caso, per il pagamento degli incaricati speciali della PESC;

5. raccomanda agli Stati membri la creazione di una riserva di personale PESC di rapido impiego per le azioni comuni e la formazione di un gruppo di preparazione alle dipendenze della Commissione che, sulla base delle esperienze finora fatte, con specifico riferimento alle missioni di osservazione delle elezioni e agli interventi degli incaricati speciali, prepari le proce-

(6) G.U. C 132 del 28 aprile 1997, pag. 149.

ture che consentiranno l'avvio quanto più rapido ed efficiente sotto il profilo organizzativo e finanziario delle azioni comuni decise;

6. rileva che, contestualmente all'accordo interistituzionale del 16 luglio 1997, occorre chiarire talune questioni tecniche di procedura e segnatamente che

a) l'accordo interistituzionale non ha in alcun modo modificato, il che peraltro non è necessario, le vigenti norme sancite dal regolamento finanziario sull'esecuzione del bilancio;

b) la Commissione quale, ai sensi del trattato, organo dell'Unione responsabile per l'esecuzione del bilancio partecipa pienamente accanto al Consiglio e alla Presidenza del Consiglio a tutte le procedure

previste nell'accordo relative alla consultazione e all'informazione del Parlamento;

7. chiede alla Corte dei conti di provvedere a che il suo parere n. 1/97 sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e a presentare entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam una relazione speciale sull'esecuzione delle spese nel quadro della PESC;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente